

**DCO 35/09**

**STANDARD NAZIONALE DI COMUNICAZIONE TRA  
DISTRIBUTORI E VENDITORI DI ENERGIA ELETTRICA**  
*Prima Consultazione*

*Documento per la consultazione*

11 novembre 2009

## **Premessa**

*Il presente documento per la consultazione formula proposte per l'individuazione di uno standard unico obbligatorio nazionale di comunicazione tra i distributori ed i venditori di energia elettrica per l'effettuazione delle prestazioni previste dal Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 (TIQE), approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) con la deliberazione 19 dicembre 2007, n. 333/07.*

*Il processo di consultazione è svolto nell'ambito del procedimento avviato dall'Autorità con la deliberazione 18 maggio 2009, ARG/elt 59/09.*

*Le proposte contenute nel presente documento tengono conto sia di quanto disciplinato da precedenti deliberazioni dell'Autorità in tema di scambi di informazioni per il settore elettrico sia di quanto già disposto in materia di standard di comunicazione tra gli operatori del settore del gas naturale, al fine di perseguire l'obiettivo di convergenza della regolazione della vendita di energia considerato strategico dall'Autorità.*

*Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di presentare osservazioni e proposte. I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, per iscritto, entro il **14 dicembre 2009**.*

*I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate e, pertanto, sottratte alla pubblicazione.*

**E' preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio telematico interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità: <http://www.autorita.energia.it>.**

**In alternativa, i soggetti interessati possono inviare osservazioni e commenti al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta:**

**Autorità per l'energia elettrica e il gas  
Direzione Consumatori e Qualità del Servizio  
piazza Cavour 5 – 20121 Milano  
tel. 02-65565.313/263  
fax: 02-65565.230  
e-mail: [consumatori@autorita.energia.it](mailto:consumatori@autorita.energia.it)  
<http://www.autorita.energia.it>**

## INDICE

<b>Introduzione</b>	4
<b>Parte I: Lo standard di comunicazione tra i distributori ed i venditori di energia elettrica</b>	6
2. Lo standard di comunicazione per il settore del gas naturale	6
3. L'ambito di applicazione	8
4. Motivazioni ed obiettivi dell'intervento	9
5. Il Gruppo di lavoro sullo standard di comunicazione	9
6. Sintesi delle proposte	10
<b>Parte II: Le proposte in tema di standard di comunicazione con riferimento alle prestazioni di qualità commerciale</b>	12
7. Lo strumento di comunicazione	12
8. Aspetti comuni ai flussi	13
9. Le prestazioni commerciali	16
10. Altre proposte in tema di standard di comunicazione	22
11. I tempi di attuazione	23

## Introduzione

- 1.1 Con la deliberazione 18 maggio 2009, ARG/elt 59/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 59/09) l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), ha avviato un procedimento per la definizione di uno standard di comunicazione tra distributori e venditori di energia elettrica, relativo sia alle prestazioni disciplinate dal Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 (di seguito: TIQE) sia alle richieste per la sostituzione del venditore nella fornitura di energia elettrica al cliente finale (*switching*).
- 1.2 L'emanazione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 (recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, convertito con modificazioni con la legge 3 agosto 2007, n. 125/07) ha profondamente modificato il quadro normativo della vendita di energia elettrica, istituendo i servizi di vendita di maggior tutela e di vendita di salvaguardia e dettando norme di separazione societaria tra distribuzione e vendita. Il TIQE, approvato con la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07 in esito ad un approfondito processo di consultazione, peraltro condotto secondo i criteri della metodologia Air (si veda al proposito la Relazione Air allegata al provvedimento), ha introdotto alcune rilevanti novità rispetto alla regolazione della qualità commerciale vigente nel periodo precedente, proprio per tener conto dell'estensione della liberalizzazione a tutti i clienti BT (come noto avvenuta l'1 luglio 2007) e dell'assetto di separazione societaria e funzionale previsto dalla normativa. Per quanto attiene più specificatamente al tema dello scambio di informazioni, tra le principali novità si segnalano:
  - a) a partire dal 2008, l'estensione della regolazione della qualità commerciale a tutti i distributori e venditori di energia elettrica, superando così i regimi di esclusione o di limitazione degli obblighi precedentemente previsti per le imprese di minori dimensioni;
  - b) limitatamente alla clientela BT, il riconoscimento del ruolo di interfaccia giocato dal venditore quale soggetto a cui rivolgersi per richiedere una determinata prestazione di qualità commerciale, se societariamente separato dal distributore, escludendo le prestazioni richieste in assenza di contratto di fornitura, i reclami e le richieste di informazioni; a tal fine, sono stati definiti nuovi obblighi di tempestività in capo ai venditori (naturalmente validi solo per gli esercenti soggetti agli obblighi di separazione societaria ai sensi della 125/07) per l'inoltro delle richieste ai distributori competenti;
  - c) per quanto concerne la clientela MT, la possibilità di richiedere la prestazione di qualità commerciale disciplinata dal TIQE al venditore solo nel caso in cui gli sia stato conferito mandato per la sottoscrizione dei contratti di trasporto e di dispacciamento.
- 1.3 Successivamente, il processo di revisione della regolazione della qualità commerciale ha portato alla pubblicazione del Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (di seguito: TIQV), approvato con la deliberazione 18 novembre 2008, ARG/com 164/08, con il quale sono state stabilite una serie di disposizioni a beneficio dei consumatori riguardanti, ad esempio, la gestione dei reclami e delle rettifiche di fatturazione. Il TIQV, poi modificato ed integrato con le deliberazioni ARG/com 199/08 e ARG/com 44/09, disciplina altresì il tema della risposta motivata scritta ai reclami

scritti con l'acquisizione da parte del venditore di dati tecnici nell'esclusivo possesso del distributore al momento del ricevimento del reclamo, individuando non solo obblighi di tempestività nello scambio di informazioni tra venditori e distributori ma anche il canale da utilizzare, ossia la posta elettronica certificata (di seguito: PEC) o altro strumento telematico in grado però di assicurare la certezza dello scambio dei dati (quale, ad esempio, un sistema *Application to Application*).

- 1.4 Di conseguenza, si sono rese necessarie alcune modifiche ed integrazioni al TIQE così da rendere la disciplina coerente con le previsioni contenute nel TIQV a partire dal 1° luglio 2009 (deliberazione 23 dicembre 2008, ARG/elt 201/08).
- 1.5 Infine, con la deliberazione 18 dicembre 2006, n. 292/06 (di seguito: deliberazione n. 292/06), recante "Direttive per l'installazione di misuratori elettronici di energia elettrica predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione" e successive modifiche ed integrazioni, l'Autorità ha introdotto, in capo ad ogni soggetto responsabile del servizio di misura, l'obbligo di installare presso i propri clienti in bassa tensione misuratori elettronici caratterizzati da requisiti funzionali minimi secondo un preciso piano temporale progressivo. Si tratta di una materia imprescindibile, in quanto è evidente che lì dove è stato installato e messo in servizio un contatore elettronico telegestito il distributore, a cui compete la prestazione di qualità commerciale, potrebbe non entrare mai in contatto con il cliente finale, che si relazionerà sostanzialmente sempre con il venditore.
- 1.6 Il presente documento per la consultazione formula proposte per l'individuazione di uno standard unico obbligatorio nazionale di comunicazione tra i distributori ed i venditori di energia elettrica per l'effettuazione delle prestazioni previste dal TIQE, mentre non contiene proposte in tema di sostituzione del venditore nella fornitura di energia elettrica (*switching*) e di scambio massivo dei dati di lettura dei misuratori.

## **Parte I: Lo standard di comunicazione tra i distributori ed i venditori di energia elettrica**

### **2. Lo standard di comunicazione per il settore del gas naturale**

- 2.1 Con la deliberazione 19 dicembre 2005, n. 279/05 l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di standard di comunicazione tra distributori e venditori di gas ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere g) ed h), della legge 14 novembre 1995, n. 481, inserendolo nella sperimentazione triennale della metodologia Air ai sensi della deliberazione n. 203/05, perseguendo l'obiettivo generale di razionalizzazione e standardizzazione dei flussi informativi tra distributori e venditori di gas naturale al fine di creare le condizioni per un mercato sempre più competitivo, anche attraverso obblighi di maggiore trasparenza e tutela dei clienti finali.
- 2.2 In esito ad un ampio processo di consultazione pubblica (Atto n. 13/06 e Atto n. 28/06) è stata emanata la deliberazione 18 dicembre 2006, n. 294/06, che ha approvato le Disposizioni in tema di standard di comunicazione per gli operatori del settore del gas (di seguito: Disposizioni in tema di standard di comunicazione), le quali hanno stabilito:
- a) per il canale di trasmissione delle informazioni, una soluzione minima e obbligatoria, contraddistinta dall'uso della posta elettronica certificata (di seguito: PEC);
  - b) per i formati dei file allegati ai messaggi di posta elettronica, l'utilizzo fino al 31 dicembre 2007 (termine successivamente prorogato) del formato Excel o equivalente per l'invio di dati numerici e Pdf (*Portable Document Format*) per l'invio di testi (ad esempio, del preventivo lavori);
  - c) per i contenuti minimi delle informazioni scambiate, disposizioni transitorie inerenti l'obbligo per i distributori di pubblicazione degli stessi sul proprio sito internet nell'apposita sezione;
  - d) a partire dall'1 ottobre 2008, l'obbligo per il distributore di rendere disponibili soluzioni più evolute del tipo "*Application-to-Application*" (di seguito: AtoA) e/o applicazioni internet; inoltre, per coloro che avessero già a disposizione tali soluzioni, è stata prevista la possibilità di utilizzarle, in alternativa alla PEC, dall'1 gennaio 2007 (data di entrata in vigore del provvedimento) nel rispetto dei criteri di imparzialità e non discriminazione.
- 2.3 E' stato altresì istituito un gruppo di lavoro con le associazioni dei distributori, dei venditori e dei grossisti di gas naturale (di seguito: Gruppo di lavoro) finalizzato al completamento della regolazione in materia, successivamente avviato e disciplinato con determinazione del Direttore Generale n. 2/07 (di seguito: determinazione n. 2/07), per gli aspetti connessi:
- a) al processo, in termini di numerosità, sequenza e tempistiche dei messaggi obbligatori tra mittente e ricevente, a seconda della tipologia di prestazione;
  - b) alla semantica, in termini di contenuti minimi di ciascun messaggio, sempre differenziando per tipologia di prestazione e fissando le necessarie regole complementari come, ad esempio, i criteri di validità;

- c) alla sintassi, con riferimento al formato delle informazioni.
- 2.4 Successivamente, sulla base delle attività del Gruppo di lavoro e di una terza fase di consultazione (DCO 9/08), con la deliberazione 23 settembre 2008, ARG/com 134/08 (di seguito: deliberazione ARG/com 134/08) l'Autorità ha ritenuto opportuno modificare ed integrare le Disposizioni in tema di standard di comunicazione, individuando uno strumento evoluto caratterizzato:
- a) dall'utilizzo del formato XML (*Extensible Markup Language*) quale vettore non proprietario, flessibile ed estendibile, abilitante l'automatizzazione degli scambi sia tra i sistemi informativi dei distributori e dei venditori che tra quelli cosiddetti di *Front Office* e *Back Office* all'interno della stessa azienda;
  - b) dall'inserimento e dall'estrazione massivi di dati in formati di facile fruizione per l'utente del sistema;
  - c) dall'effettuazione della verifica di ammissibilità della richiesta in tempo reale per le singole e con un ritardo temporale non superiore ad 1 giorno lavorativo per le richieste massive (non applicabile alla prestazione di riattivazione in seguito a sospensione per morosità);
  - d) dalla ricerca strutturata e libera di una richiesta e di tutte le informazioni necessarie a definirne il *tracking*, almeno per un anno solare dalla data di ricevimento della richiesta da parte del distributore;
  - e) dal *booking on line* dell'appuntamento, a cura del venditore, con il cliente finale per l'esecuzione della prestazione richiesta;
  - f) dal ricevimento dell'avviso automatico di avvenuta predisposizione del preventivo richiesto.
- 2.5 Anche in considerazione del protrarsi delle attività del Gruppo di lavoro dovute alla complessità della materia, con la deliberazione ARG/com 134/08 si è riconosciuta una progressività nell'introduzione dell'obbligo di dotarsi dello strumento evoluto di comunicazione, fissando una soglia temporale con riferimento al numero di clienti finali alimentati in bassa pressione al 31 dicembre 2008, così determinata:
- a) l'1 aprile 2009 per i distributori con almeno 100.000 clienti finali; tale termine è stato successivamente differito al 1° luglio 2009 in modo da riconoscere agli operatori interessati un periodo più lungo per l'effettuazione dei necessari adeguamenti informatici;
  - b) l'1 aprile 2010 per i distributori con meno di 100.000.
- 2.6 Inoltre, è stato dato mandato al Direttore Generale di provvedere alla modifica del funzionamento del Gruppo di lavoro per prevederne l'estensione al settore elettrico (determinazione n. 59/08), nell'ottica del raggiungimento dell'obiettivo strategico di pervenire ad una regolazione unica della qualità commerciale per le attività di vendita di energia elettrica e di gas, tenuto conto che sempre più soggetti esercenti la vendita al dettaglio operano in entrambi i settori e propongono offerte di tipo *dual energy*.
- 2.7 Con la deliberazione 17 dicembre 2008, ARG/gas 185/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 185/08) l'Autorità ha approvato le Istruzioni Operative in tema di standard di comunicazione (di seguito: Istruzioni Operative), riportanti la sequenza minima obbligatoria dei messaggi, i contenuti minimi nonché le

codifiche univoche, per le tipologie di prestazioni e per le causali di inammissibilità della richiesta, di ciascun scambio informativo per le seguenti prestazioni:

- a) preventivazione lavori;
- b) esecuzione lavori;
- c) attivazione della fornitura;
- d) disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale;
- e) riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità;
- f) verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale.

Ai sensi del punto 2 della deliberazione ARG/gas 185/08, con determinazioni del Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio n. 3/09 e n. 5/09, le Istruzioni Operative sono state modificate ed integrate al fine di ricomprendere quanto successivamente disciplinato da deliberazioni dell'Autorità e di completare la trattazione delle prestazioni di ambito.

- 2.8 Infine, con la determinazione del Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio n. 4/09 è stato approvato un documento riportante le strutture XML da utilizzare per gli scambi informativi previsti dalle Istruzioni Operative.
- 2.9 Si desidera evidenziare che il presente procedimento è visto come un'opportunità anche ai fini di ulteriori attività di completamento e/o miglioramento della disciplina vigente per il settore gas.

### **3. L'ambito di applicazione**

- 3.1 Con la deliberazione ARG/elt 59/09 l'Autorità ha individuato quali soggetti interessati dallo standard di comunicazione i distributori ed i venditori di energia elettrica. Non sembra giustificabile l'esclusione delle imprese elettriche locali, quelle con meno di 5.000 clienti finali, in considerazione di quanto esplicitato in premessa circa l'estensione della regolazione della qualità commerciale disciplinata dal TIQE a tutte le aziende del settore né tantomeno dei soggetti abilitati per legge a svolgere in modo integrato le attività di vendita e di distribuzione e misura, poiché è necessario tener conto dei possibili flussi informativi da parte di venditori esterni verso l'esercente integrato e viceversa.
- 3.2 Passando alle tipologie di clienti interessati dalla disciplina, in analogia con quanto deciso per il settore del gas, per il quale si è stabilito che la regolazione debba riguardare tutti gli scambi di informazione finalizzati all'effettuazione delle prestazioni di qualità commerciale richieste dai clienti finali allacciati alla rete di distribuzione di gas naturale, inclusi i clienti finali alimentati in media o alta pressione, l'Autorità ritiene che lo standard di comunicazione tra distributori e venditori di energia elettrica debba riferirsi a tutte le tipologie di utenza previste dalla Parte II del TIQE, ossia:
  - a) i clienti BT, con riferimento alla totalità dei regimi previsti dalla normativa (salvaguardia, tutela e libero), sia con usi domestici che non;
  - b) i clienti MT.



**Spunto di consultazione Q.1: L'ambito di applicazione**

*Condividete le proposte dell'Autorità in tema di ambito di applicazione? Se no, per quali motivi?*

**4. Motivazioni ed obiettivi dell'intervento**

- 4.1 Nell'ambito del procedimento per il settore del gas si è avuta più volte l'occasione di descrivere le motivazioni giuridiche, sociali ed economiche alla base dell'intervento di regolazione quali, ad esempio, in via esemplificativa ma non esaustiva, la necessità di incrementare l'efficienza del sistema, di favorire l'integrazione tra i processi aziendali, di promuovere l'abbattimento dei costi sostenendo l'innovazione tecnologica nello scambio delle informazioni; la loro validità non può che dirsi confermata anche per il settore elettrico.
- 4.2 L'intervento proposto di razionalizzazione e standardizzazione dei flussi informativi tra distributori e venditori di energia elettrica, che persegue un obiettivo generale di creazione delle condizioni per un mercato sempre più liberalizzato, è sentito come urgente anche dagli operatori stessi, i quali in diverse occasioni ne hanno evidenziato l'importanza.
- 4.3 Infine, si vuole ricordare che la stessa Autorità ha avviato un processo di progressiva eliminazione delle comunicazioni cartacee, nell'ottica della dematerializzazione delle comunicazioni dei flussi informativi tra l'Autorità e gli esercenti; infatti, con la deliberazione 23 giugno 2008, GOP 35/08 ha definito un protocollo informatico unificato per la trasmissione di dati e documenti, con l'obbligo di iscrizione ad un sistema telematico di accreditamento.

**5. Il Gruppo di lavoro sullo standard di comunicazione**

- 5.1 Il Gruppo di lavoro, istituito ai sensi della deliberazione n. 294/06 con il compito di pervenire all'elaborazione di proposte finalizzate al completamento della regolazione in materia, ha iniziato le attività il 7 marzo 2007 con la partecipazione dei rappresentanti delle seguenti Associazioni:
  - a) Aiget;
  - b) Anigas;
  - c) Assogas;
  - d) Federestrattiva;
  - e) FederUtility.

In seguito, il Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio, al fine di favorire l'individuazione di disposizioni univoche in tema di standard di comunicazione per i due settori dell'energia elettrica e del gas, ha ritenuto opportuno invitare alle riunioni anche un rappresentante di Enel Distribuzione.

- 5.2 In data 15 ottobre 2008, con determinazione del Direttore Generale n. 59/08, la partecipazione al tavolo è stata estesa ai rappresentanti di Assoelettrica ed Enel Distribuzione, anche in considerazione del fatto che alcune delle Associazioni già componenti il Gruppo di lavoro rappresentano gli interessi di un certo numero di venditori operanti in entrambi i settori, elettrico e gas.

- 5.3 Durante le riunioni del Gruppo di lavoro, i rappresentanti del settore elettrico hanno colto l'occasione per rilevare alcune linee generali di cui tener conto nella scelta delle soluzioni, in particolare:
- a) favorire il più possibile sinergie tra i due settori, valorizzando però le specificità di settore;
  - b) identificare con attenzione il processo sottostante alle diverse tipologie di prestazione, alcune delle quali presentano degli aspetti peculiari e non mutuabili dal settore gas;
  - c) analizzare in modo approfondito i diversi impatti per individuare un percorso progressivo di attuazione, con tempi e modalità allineate a quelle del settore gas.
- 5.4 Negli ultimi incontri del Gruppo di lavoro sono state già condivise delle proposte di dettaglio per alcuni flussi, preparate sulla base di quanto già regolato dalle Istruzioni Operative per il settore del gas. Queste sono riportate al successivo capitolo 9 per offrire a tutti i soggetti interessati l'opportunità di esprimersi in merito.

## **6. Sintesi delle proposte**

- 6.1 L'Autorità crede che quanto già disciplinato in materia per il settore del gas naturale possa considerarsi un valido punto di partenza, pertanto si propone di ricomprendere la regolazione in un documento intitolato "Disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in tema di standard di comunicazione tra distributori e venditori di energia elettrica" (di seguito: Disposizioni in tema di standard di comunicazione tra distributori e venditori di energia elettrica), che contenga elementi analoghi ed affini a quelli trattati dalle Disposizioni in tema di standard di comunicazione, di cui al precedente paragrafo 2.2. Inoltre, anche alla luce delle attività già iniziate nell'ambito del Gruppo di lavoro, si ritiene utile riportare le regole di business, in termini di sequenza minima del processo, semantica, sintassi e norme complementari, in un documento analogo alle Istruzioni Operative, modificabile ed integrabile secondo gli indirizzi dell'Autorità con determinazione del Direttore della Direzioni Consumatori e Qualità del Servizio, in linea con quanto stabilito dal punto 2 della deliberazione ARG/gas 185/08.
- 6.2 Anche al fine di tenere nella giusta considerazione le diversità organizzative esistenti a livello aziendale, il presente documento per la consultazione illustra delle proposte che mirano a ripercorrere le tappe temporali già individuate per il settore del gas naturale e che, come evidenziato peraltro dalle osservazioni dei partecipanti al Gruppo di lavoro, sono considerate positivamente dagli operatori. Pertanto, si propone l'adozione di:
- a) una soluzione minima, di breve periodo, caratterizzata dall'uso della PEC, con allegati file in formato Excel o equivalente (ossia un formato non proprietario) o CSV (*Comma Separated Value*) per l'invio di dati e in formato Pdf per l'invio di testi;
  - b) una soluzione evoluta, di regime, che utilizza per gli scambi informativi il vettore XML, con soluzioni di tipo AtoA e/o applicazioni internet.

Per coloro che avessero a disposizione le soluzioni descritte alla precedente lettera b), al fine di non vanificare gli investimenti effettuati ed in considerazione

dell'oggettiva maggiore automazione dello scambio informativo, si ritiene opportuno prevederne la possibilità di impiego, in alternativa alla PEC, già al momento dell'entrata in vigore della regolazione, naturalmente nel rispetto dei criteri di imparzialità e non discriminazione.

6.3 Vengono inoltre presentate proposte in tema di:

- a) sequenza del flusso di comunicazione e dati minimi da scambiare per le seguenti prestazioni regolate dal TIQE:
  - (i) messa a disposizione di dati tecnici acquisibili con lettura di un gruppo di misura;
  - (ii) messa a disposizione di altri dati tecnici;
  - (iii) disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale;
  - (iv) riattivazione-ripristino della fornitura in seguito a sospensione per morosità;
- b) causali di inammissibilità della richiesta;
- c) aggiornamento periodico delle informazioni;
- d) verificabilità delle informazioni e dei dati scambiati;
- e) tempi di attuazione.

## Parte II: Le proposte in tema di standard di comunicazione con riferimento alle prestazioni di qualità commerciale

### 7. Lo strumento di comunicazione

7.1 Come già anticipato, l'Autorità ritiene che la soluzione disegnata per lo scambio di informazioni tra gli operatori del settore gas in termini di canale e vettore di comunicazione possa essere trasferita al settore elettrico. Tale proposta appare ancor più supportabile alla luce delle disposizioni già approvate dall'Autorità per il settore elettrico in materia successivamente all'emanazione della deliberazione n. 294/06, tra le quali si ricordano:

- a) la deliberazione 27 giugno 2007, n. 156/07 - "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07" e s.m.i.;
- b) la deliberazione 25 gennaio 2008, ARG/elt 4/08 - "Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica) nei casi di morosità dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore" e s.m.i.;
- c) la deliberazione 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08 - "Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica) nei casi di successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo o di attribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato (switching)" e s.m.i.;
- d) la deliberazione 18 novembre 2008, ARG/elt 162/08 - "Direttive alle imprese distributrici in tema di flusso informativo dell'anagrafica dei punti di prelievo di energia elettrica (modifica della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06)" (di seguito: deliberazione ARG/elt 162/08).

7.2 Le sopraccitate norme contengono i seguenti principi generali:

- a) l'utilizzo del canale di comunicazione PEC o di una soluzione basata ad esempio su tecnologia *web*, in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna della documentazione;
- b) l'impiego di formati elettronici, riconosciuti dai più diffusi *software* di elaborazione dati, capaci di garantire l'immediata utilizzabilità dei dati trasferiti.

In particolare, poi, la deliberazione ARG/elt 162/08 all'Appendice 1 (Specifiche flusso informativo di cui al comma 37.4) stabilisce che i file elettronici allegati alla PEC debbano essere di tipo CSV<sup>1</sup>. Tale formato fu inizialmente escluso dalla

---

<sup>1</sup> Per una spiegazione di dettaglio del formato si veda il paragrafo 14.11 del primo documento per la consultazione sullo standard di comunicazione per il settore gas [http://www.autorita.energia.it/docs/dc/06/dc\\_060530.pdf](http://www.autorita.energia.it/docs/dc/06/dc_060530.pdf)

opzione minima individuata per lo standard di comunicazione del settore gas sia in quanto la ricognizione effettuata su un rappresentativo campione di aziende (36 distributori e 37 venditori) evidenziò una scarsa diffusione dello stesso, soprattutto se paragonata al vettore Excel, sia in considerazione degli esiti della consultazione. L’Autorità ritiene ad oggi che, pur trattandosi di un formato non allineato all’evoluzione tecnologia, sia opportuno prevederne l’uso.

- 7.3 Pertanto, si propone di individuare una soglia, ad esempio tenendo conto del numero di clienti finali serviti dalla rete di distribuzione di energia elettrica, alla quale collegare il piano temporale di adozione obbligatoria di uno strumento evoluto caratterizzato dalle funzionalità minime elencate all’articolo 4 delle Disposizioni in tema di standard di comunicazione, come modificate ed integrate dalla deliberazione ARG/gas 185/08.
- 7.4 Per quanto concerne la soluzione di breve periodo, che a regime rimarrebbe per i casi di manutenzione programmata o di guasti dei sistemi di trasmissione delle informazioni, si considera necessario stabilire che tutte le imprese distributrici ed i venditori di energia elettrica si dotino di PEC a cui allegare file in formato Excel (o equivalente), CSV e Pdf.
- 7.5 Infine, circa le tempistiche di adozione in tabella 1 è riportato un possibile percorso.

*Tabella 1 – Tempi di adozione dello strumento di comunicazione*

<b>Strumento di comunicazione</b>	<b>Tempo di adozione</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Canale e-mail certificata</li> <li>• Vettore Excel (o equivalente), CSV e Pdf</li> </ul>	<b>Immediato</b> , al momento dell’adozione del provvedimento per tutte le imprese distributrici ed i venditori di energia elettrica
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vettore XML e funzionalità minime già valide per il settore gas</li> </ul>	Dal <b>1° settembre 2010</b> per le imprese distributrici con almeno <del>soglia</del> <b>soglia</b> clienti finali serviti al 31 dicembre 2009
	Dal <b>1° luglio 2011</b> per tutte le imprese distributrici di energia elettrica

**Spunto di consultazione Q.2: Lo strumento di comunicazione**

*Condividete le proposte dell’Autorità in tema di strumento di comunicazione? Se no, per quali motivi?*

*Quali ritenete debbano essere i tempi di adozione dello strumento di comunicazione evoluto? E quale la soglia per definirne l’obbligatorietà?*

**8. Aspetti comuni ai flussi**

*Sequenza minima*

- 8.1 Con riferimento alla standardizzazione del processo si propone la seguente sequenza minima:

- a) invio del messaggio di richiesta della prestazione di qualità commerciale dal venditore all'impresa distributrice competente;
- b) verifica di ammissibilità da parte dell'impresa distributrice della richiesta ricevuta ed invio di un messaggio di ritorno al venditore in tutti i casi di accertata inammissibilità della richiesta; se la richiesta è inammissibile, allora l'impresa distributrice non avvierà l'iter della pratica ma considererà nulla la richiesta e, nel caso, il venditore dovrà trasmetterne una nuova;
- c) trasmissione del messaggio di esito della richiesta dall'impresa distributrice al venditore.

**Spunto di consultazione Q.3: Sequenza minima**

*Condividete le proposte dell'Autorità in tema di sequenza minima del processo? Se no, per quali motivi?*

*Ritenete che sia necessario inserire delle definizioni specifiche? Se sì, quali?*

*Regole di ammissibilità*

8.2 Al momento della ricezione della richiesta, l'impresa distributrice dovrà effettuare la verifica di ammissibilità in tempo reale per messaggi che contengono richieste singole ed entro un giorno lavorativo per richieste massive. La verifica consta nell'accertare l'assenza di errori:

- a) di tipo formale, ossia:
  - (i) il formato del file utilizzato non è congruo;
  - (ii) il tipo di dato non è corrispondente al formato definito;
  - (iii) il codice univoco della prestazione non è previsto;
- b) di completezza, ovvero che i campi obbligatori siano tutti correttamente compilati;
- c) di sistema, cioè che quella richiesta non risulti già pervenuta e, quindi, ad essa sia già stato associato un codice di rintracciabilità (codice pratica impresa distributrice);
- d) sostanziali, ossia:
  - (i) la tipologia di richiesta non è coerente con lo stato del POD;
  - (ii) il codice POD non esiste;
  - (iii) il POD non è di competenza dell'impresa distributrice (ove applicabile);
  - (iv) il POD non è nella titolarità del venditore (ove applicabile);
  - (v) la coppia [codice POD – codice fiscale] non è congruente;
  - (vi) il codice POD è posizionato in altra ubicazione - comune o provincia (ove applicabile).

8.3 In prospettiva, non dimenticandosi delle problematiche connesse alle richieste di tipo bisettoriale, si potrebbe pensare ad un vettore XML contenente tutte le informazioni sia quelle che si riferiscono al mercato elettrico che a quello gas. In quest'ottica, potrebbe essere utile mantenere le stesse codifiche univoche di inammissibilità, come sintetizzate in tabella 2 (dove l'utente richiedente coincide con il venditore).

Tabella 2 – Codici univoci delle causali di inammissibilità

CODICE	DESCRIZIONE CAUSALE INAMMISSIBILITA'
001	il <i>template</i> (formato file e/o tracciato) utilizzato non è congruo
002	il tipo dato non è corrispondente al formato definito
003	il codice univoco della prestazione non è previsto
004	i campi obbligatori non sono stati compilati o non sono stati correttamente compilati
005	la richiesta (identificata dal codice pratica utente) è già pervenuta
006	la tipologia di richiesta non è coerente con lo stato del PdR/POD
007	il codice PdR/POD non esiste
008	l'utente non è accreditato presso il distributore
009	PdR/POD non di competenza del distributore
010	PdR/POD non nella titolarità dell'utente richiedente
011	la coppia [codice PdR – matricola misuratore]/[codice POD – codice fiscale] non è congruente
012	il codice PdR/POD è posizionato in altra ubicazione - comune o provincia

- 8.4 Oltre alle suddette casistiche di inammissibilità, si potrebbero individuare altre tipologie collegate alla specifica prestazione di qualità commerciale: su tale tematica l'Autorità intende sollecitare il contributo degli operatori.

**Spunto di consultazione Q.4: Regole di ammissibilità**

*Condividete le proposte dell'Autorità in tema di regole di ammissibilità della richiesta? Se no, per quali motivi?*

*Ritenete utile introdurre ulteriori causali di inammissibilità per specifica tipologia di prestazione? Se sì, quali?*

*Standardizzazione della PEC*

- 8.5 Insieme all'individuazione di codifiche univoche per le causali di inammissibilità, l'Autorità ritiene opportuno introdurre dei “*codice prestazione*”, che facilmente permettano l'identificazione della tipologia di prestazione di qualità commerciale a cui si riferisce la richiesta.
- 8.6 Sempre al fine di facilitare gli scambi informativi, limitatamente al periodo di utilizzo della PEC, si propone che l'oggetto della mail riporti una dicitura tale da aiutare l'operatore dell'esercente nell'individuazione istantanea, prima dell'apertura dell'allegato, non solo del tipo di richiesta (grazie al “*codice prestazione*”) ma anche del momento della vita della pratica a cui si riferisce il messaggio. Pertanto, in caso di invio:
- a) singolo, l'oggetto della mail deve recare la dicitura “Richiesta /Esito/Inammissibilità richiesta di *codice prestazione* – P. IVA Venditore -

Codice Pratica Venditore - Codice Pratica Impresa distributrice (quest'ultimo solo per il messaggio di esito della richiesta);

- b) multiplo, quando il file allegato contiene un numero di richieste maggiore di uno (per cui ogni riga del file riporta tutti i dati minimi obbligatori individuati per quella data prestazione), l'oggetto della mail deve recare la dicitura "Richieste/Esiti/Inammissibilità richieste di *codice prestazione* – P. IVA Venditore".

#### **Spunto di consultazione Q.5: Standardizzazione della PEC**

*Condividete le proposte dell'Autorità in tema di standardizzazione della PEC? Se no, per quali motivi?*

## **9. Le prestazioni commerciali**

9.1 Di seguito vengono presentate le proposte in tema di standardizzazione dei flussi riguardanti un primo insieme delle prestazioni commerciali disciplinate dal TIQE, ovvero:

- a) la messa a disposizione di dati tecnici acquisibili con lettura di un gruppo di misura;
- b) la messa a disposizione di altri dati tecnici;
- c) la disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale;
- d) la riattivazione-ripristino della fornitura in seguito a sospensione per morosità.

I contenuti, già discussi all'interno del Gruppo di lavoro, confluiranno in un documento operativo che sarà di volta in volta aggiornato al fine di pervenire al completamento della regolazione in materia.

9.2 Prima di passare all'esame delle singole prestazioni, è indispensabile focalizzare alcune premesse sulle quali si invitano i soggetti interessati ad esprimersi. Innanzitutto, i flussi analizzati non si adattano a clienti finali (MT e BT con potenza disponibile superiore a 55 kW) con trattamento orario, per i quali l'impresa distributrice gestisce delle curve orarie che, pertanto, richiedono lo scambio di una notevole mole di dati.

9.3 Sempre sul tema delle letture, si rileva che in ragione del tipo di trattamento del punto di prelievo, le misure da trasferire potranno variare da un minimo di uno ad un massimo di nove (energia attiva/reattiva e potenza, con dettaglio distinto per le tre fasce orarie); quindi, per i punti di prelievo trattati monorari la lettura del registro totalizzatore coinciderà con il valore presente nel campo inerente ad uno dei totalizzatori parziali, ovvero l'"attiva 3". Inoltre, a seconda del tipo di misuratore installato, elettronico o meno, diventa necessario raddoppiare i campi contenenti le matricole misuratore. I flussi esplicitati nel seguito sono stati disegnati alla luce dello stato dell'arte e, pertanto, contengono alcuni campi (ad esempio, "potenza impegnata > 16,5 kW") da cui dipende la compilazione obbligatoria di altri, così che diventa possibile tener conto delle specificità esistenti. In alternativa, poichè al 2012 almeno il 95% dei misuratori installati dovranno essere telegestiti, si potrebbe optare per una soluzione che preveda da subito la presenza nel tracciato informativo di tutti i dati da scambiare a regime, i quali inizialmente potrebbero essere caratterizzati come facoltativi, almeno nel passaggio venditore/distributore.



**Spunto di consultazione Q.6: Le prestazioni commerciali**

*Quale soluzione ritenete preferibile tra le due indicate al paragrafo 9.3? Per quale motivo?*

***Messa a disposizione di dati tecnici acquisibili con lettura di un gruppo di misura***

9.4 Trasmissione all'impresa distributrice della richiesta di messa a disposizione di dati tecnici acquisibili con lettura di un gruppo di misura:

- (i) codice univoco prestazione (M01);
- (ii) codice identificativo mittente (P.IVA);
- (iii) codice identificativo destinatario (P.IVA);
- (iv) codice pratica utente (alfanumerico);
- (v) codice POD (codice alfanumerico come da deliberazione n. 111/06, se disponibile ai sensi dell'Articolo 15, comma 15.1, lettera a) del Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale, TIQV);
- (vi) codice del reclamo scritto o della richiesta scritta di rettifica di fatturazione o di informazioni (assegnato dall'utente) (alfanumerico);
- (vii) codice fiscale cliente finale;
- (viii) P. IVA cliente finale (in alternativa al precedente (vii));
- (ix) recapito telefonico cliente finale;
- (x) potenza impegnata >16,5 kW (SI/NO);
- (xi) limitatore di potenza (SI/NO);
- (xii) lettura dei registri totalizzatori separati incrementali (3 campi – attiva 1, attiva 2, attiva 3 );
- (xiii) lettura dei registri totalizzatori separati incrementali (3 campi – reattiva 1, reattiva 2, reattiva 3) (solo se SI al precedente (x));
- (xiv) lettura potenza (3 campi – attiva 1, attiva 2, attiva 3 – in conformità all'Articolo 4, comma 4.2, lettera g) della deliberazione n. 292/06) (solo se NO al precedente (xi));
- (xv) data di effettuazione delle letture oggetto del reclamo scritto o della richiesta scritta di rettifica di fatturazione o della richiesta scritta di informazioni (gg/mm/aa);
- (xvi) lettura dei registri totalizzatori separati incrementali effettuata dal cliente finale (3 campi – attiva 1, attiva 2, attiva 3);
- (xvii) lettura dei registri totalizzatori separati incrementali effettuata dal cliente finale (3 campi – reattiva 1, reattiva 2, reattiva 3 - non obbligatori);
- (xviii) lettura potenza effettuata dal cliente finale (3 campi – attiva 1, attiva 2, attiva 3 – in conformità all'Articolo 4, comma 4.2, lettera g) della deliberazione n. 292/06, non obbligatori);
- (xix) data di effettuazione delle letture da parte del cliente finale (gg/mm/aa);
- (xx) tipologia della lettura (switch (W)/commerciale (C)/tecnica (T));
- (xxi) eventuali note (facoltativo).

Tranne che per il caso di misuratori elettronici messi in servizio, qualora si verifici il fallimento del primo tentativo di lettura, ai sensi dell'Articolo 69, comma 69.2 del TIQE, l'utente del trasporto dovrà inviare una nuova richiesta di prestazione all'impresa distributrice contenente, oltre ai precedenti dati – da (i) a (xxi) – anche i seguenti:

(xxii) richiesta di nuovo tentativo di lettura del gruppo di misura (SI/NO);  
(xxiii) appuntamento con cliente finale (solo se SI al precedente punto (xxii)) (SI/NO).

9.5 Trasmissione dell'esito della verifica di ammissibilità a seguito della ricezione della richiesta dell'utente del trasporto:

- (i) codice univoco prestazione (M01);
- (ii) codice identificativo mittente (P.IVA);
- (iii) codice identificativo destinatario (P.IVA);
- (iv) codice pratica utente (alfanumerico);
- (v) codice causale inammissibilità richiesta (come da codifica univoca);
- (vi) motivazione inammissibilità (descrizione della causale di cui alla precedente lettera (v), ove richiesta – campo note).

9.6 Trasmissione dell'esito della richiesta all'utente del trasporto:

- (i) codice univoco prestazione (M01);
- (ii) codice identificativo mittente (P.IVA);
- (iii) codice identificativo destinatario (P.IVA);
- (iv) codice pratica utente (alfanumerico);
- (v) codice pratica impresa distributrice (alfanumerico);
- (vi) esito (positivo/negativo);
- (vii) lettura dei registri totalizzatori separati incrementali (3 campi – attiva 1, attiva 2, attiva 3) (solo se esito positivo);
- (viii) lettura dei registri totalizzatori separati incrementali (3 campi – reattiva 1, reattiva 2, reattiva 3) (solo se esito positivo);
- (ix) lettura potenza (3 campi – attiva 1, attiva 2, attiva 3 – in conformità all'Articolo 4, comma 4.2, lettera g) della deliberazione n. 292/06, solo se esito positivo);
- (x) motivazione di esito negativo, ossia di fallimento del tentativo di lettura (solo se esito negativo - campo note).

L'Autorità ritiene che i campi previsti al precedente punto 9.6 – da (vii) a (ix) – debbano riportare i dati aggiornati ossia le letture effettive, acquisite dall'impresa distributrice successivamente alla richiesta avanzata dall'utente del trasporto, coerentemente con quanto già disciplinato per il settore del gas. Inoltre, per i misuratori elettronici messi in servizio, si considera utile prevedere la duplicazione dei suddetti campi onde rendere nuovamente disponibile al richiedente le letture congelate alla data oggetto del reclamo scritto o della richiesta scritta di rettifica di fatturazione o di informazioni.

**Spunto di consultazione Q.7: Messa a disposizione di dati tecnici acquisibili con lettura di un gruppo di misura**

*Condividete le proposte dell’Autorità in tema di “Messa a disposizione di dati tecnici acquisibili con lettura di un gruppo di misura”? Se no, per quali motivi?*

*Ritenete utile prevedere ulteriori campi nel caso in cui dalla richiesta sia scaturita la sostituzione del misuratore e tale attività sia stata fatta all’interno delle tempistiche già previste dal TIQE per la prestazione in esame? Se sì, quali?*

***Messa a disposizione di altri dati tecnici***

9.7 Trasmissione all’impresa distributrice della richiesta di messa a disposizione di altri dati tecnici:

- (i) codice univoco prestazione (M02);
- (ii) codice identificativo mittente (P.IVA);
- (iii) codice identificativo destinatario (P.IVA);
- (iv) codice pratica utente (alfanumerico);
- (v) codice del reclamo scritto o della richiesta scritta di rettifica di fatturazione o di informazioni (assegnato dall’utente) (alfanumerico);
- (vi) codice POD (codice alfanumerico come da deliberazione n. 111/06, se disponibile ai sensi dell’Articolo 15, comma 15.1, lettera a) del TIQV);
- (vii) copia del reclamo scritto o della richiesta scritta di informazioni (solo per tematiche di sicurezza e continuità del servizio – rendere disponibile in formato elettronico);
- (viii) cognome cliente finale;
- (ix) nome cliente finale;
- (x) codice fiscale cliente finale;
- (xi) P. IVA cliente finale (in alternativa al precedente (x));
- (xii) ragione sociale cliente finale (in alternativa ai precedenti (viii) e (ix));
- (xiii) indirizzo ubicazione fornitura (solo se non disponibile il precedente (vi)),  
ossia:
  - a. nome strada;
  - b. numero civico;
  - c. CAP;
  - d. comune;
  - e. provincia;
- (xiv) elenco dati tecnici richiesti (campo note);
- (xv) comunicazione riportante quesiti (da rendere disponibile in formato elettronico, ove richiesta);
- (xvi) eventuali note (facoltativo).

9.8 Trasmissione dell’esito della verifica di ammissibilità a seguito della ricezione della richiesta dell’utente del trasporto:

- (i) codice univoco prestazione (M02);
- (ii) codice identificativo mittente (P.IVA);
- (iii) codice identificativo destinatario (P.IVA);
- (iv) codice pratica utente (alfanumerico);
- (v) codice causale inammissibilità richiesta (come da codifica univoca);
- (vi) motivazione inammissibilità (descrizione della causale di cui alla precedente lettera (v), ove richiesta – campo note).

9.9 Trasmissione dell’esito della richiesta all’utente del trasporto:

- (i) codice univoco prestazione (M02);
- (ii) codice identificativo mittente (P.IVA);
- (iii) codice identificativo destinatario (P.IVA);
- (iv) codice pratica utente (alfanumerico);
- (v) codice pratica impresa distributrice (alfanumerico);
- (vi) esito (positivo/negativo);
- (vii) elenco dati tecnici richiesti (solo se esito positivo - campo note);
- (viii) risposta quesiti (da rendere disponibile in formato elettronico, ove richiesta);
- (ix) motivazione di esito negativo (solo se esito negativo - campo note).

**Spunto di consultazione Q.8: Messa a disposizione di altri dati tecnici**

*Condividete le proposte dell’Autorità in tema di “Messa a disposizione di altri dati tecnici”? Se no, per quali motivi?*

***Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale***

9.10 Trasmissione all’impresa distributrice della richiesta di disattivazione su richiesta del cliente finale:

- (i) codice univoco prestazione (D01);
- (ii) codice identificativo mittente (P.IVA);
- (iii) codice identificativo destinatario (P.IVA);
- (iv) codice pratica utente (alfanumerico);
- (v) codice POD (codice alfanumerico come da deliberazione n. 111/06);
- (vi) codice fiscale cliente finale;
- (vii) P. IVA cliente finale (in alternativa al precedente (vi));
- (viii) recapito telefonico cliente finale;
- (ix) disattivazione fuori orario di lavoro (SI/NO) (ai sensi dell’Articolo 18, comma 18.4, Allegato B deliberazione n. 348/07);
- (x) da eseguire non prima della data (gg/mm/aa).

9.11 Trasmissione dell’esito della verifica di ammissibilità a seguito della ricezione della richiesta dell’utente del trasporto:

- (i) codice univoco prestazione (D01);
- (ii) codice pratica utente (alfanumerico);
- (iii) codice identificativo mittente (P.IVA);
- (iv) codice identificativo destinatario (P.IVA);
- (v) codice causale inammissibilità richiesta (come da codifica univoca);
- (vi) motivazione inammissibilità (descrizione della causale di cui alla precedente lettera (v), ove richiesta – campo note).

9.12 Trasmissione dell’esito della richiesta all’utente del trasporto:

- (i) codice univoco prestazione (D01);
- (ii) codice identificativo mittente (P.IVA);
- (iii) codice identificativo destinatario (P.IVA);
- (iv) codice pratica utente (alfanumerico);
- (v) codice pratica impresa distributrice (alfanumerico);
- (vi) codice POD (codice alfanumerico come da deliberazione n. 111/06);
- (vii) misuratore elettronico (SI/NO);
- (viii) matricola misuratore (1 campo obbligatorio, solo se SI al precedente (vii) - 3 campi obbligatori, solo se NO al al precedente (vii));

- (ix) esito (positivo, negativo);
- (x) data disattivazione fornitura (gg/mm/aa);
- (xi) lettura di disattivazione dei registri totalizzatori separati incrementali (3 campi – attiva 1, attiva 2, attiva 3 – solo se esito positivo);
- (xi) lettura di disattivazione dei registri totalizzatori separati incrementali (3 campi – reattiva 1, reattiva 2, reattiva 3 - solo se esito positivo e se applicabile);
- (xii) lettura di disattivazione potenza (3 campi – attiva 1, attiva 2, attiva 3 – in conformità all’Articolo 4, comma 4.2, lettera g) della deliberazione n. 292/06, solo se esito positivo e se applicabile).

**Spunto di consultazione Q.9: Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale**

*Condividete le proposte dell’Autorità in tema di “Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale”? Se no, per quali motivi?*

***Riattivazione-Ripristino della fornitura in seguito a sospensione per morosità***

9.13 Trasmissione all’impresa distributrice della richiesta di riattivazione-ripristino della fornitura:

- (i) codice univoco prestazione (R01);
- (ii) codice pratica utente (alfanumerico);
- (iii) codice identificativo mittente (P.IVA);
- (iv) codice identificativo destinatario (P.IVA);
- (v) codice POD (codice alfanumerico come da deliberazione n. 111/06);
- (vi) recapito telefonico cliente finale (facoltativo);
- (vii) eventuali note (facoltativo).

9.14 Trasmissione dell’esito della verifica di ammissibilità a seguito della ricezione della richiesta dell’utente del trasporto:

- (i) codice univoco prestazione (R01);
- (ii) codice pratica utente (alfanumerico);
- (iii) codice identificativo mittente (P.IVA);
- (iv) codice identificativo destinatario (P.IVA);
- (v) codice causale inammissibilità richiesta (come da codifica univoca);
- (vi) motivazione inammissibilità (descrizione della causale di cui alla precedente lettera (v), ove richiesta – campo note).

9.15 Trasmissione dell’esito della richiesta all’utente del trasporto:

- (i) codice univoco prestazione (R01);
- (ii) codice identificativo mittente (P.IVA);
- (iii) codice identificativo destinatario (P.IVA);
- (iv) codice pratica utente (alfanumerico);
- (v) codice pratica impresa distributrice (alfanumerico);
- (vi) codice POD (codice alfanumerico come da deliberazione n. 111/06);
- (vii) esito (positivo, negativo);
- (viii) revoca sospensione (SI/NO, ai sensi della deliberazione ARG/elt 4/08);
- (ix) misuratore elettronico (SI/NO);
- (x) matricola misuratore (1 campo obbligatorio, solo se SI al precedente (ix) - 3 campi obbligatori, solo se NO al al precedente (ix));

- (xi) data riattivazione-ripristino fornitura (solo se esito positivo e NO al precedente (viii) - gg/mm/aa);
- (xii) lettura di riattivazione-ripristino dei registri totalizzatori separati incrementali (3 campi – attiva 1, attiva 2, attiva 3 – solo se esito positivo e NO al precedente (viii));
- (xiii) lettura di riattivazione-ripristino dei registri totalizzatori separati incrementali (3 campi – reattiva 1, reattiva 2, reattiva 3 – solo se esito positivo e NO al precedente (viii));
- (xiv) lettura di riattivazione-ripristino potenza (3 campi – attiva 1, attiva 2, attiva 3 – in conformità all’Articolo 4, comma 4.2, lettera g) della deliberazione n. 292/06, solo se esito positivo e NO al precedente (viii));
- (xv) eventuali note (facoltativo).

**Spunto di consultazione Q.10: Riattivazione-Ripristino della fornitura in seguito a sospensione per morosità**

*Condividete le proposte dell’Autorità in tema di “Riattivazione-Ripristino della fornitura in seguito a sospensione per morosità”? Se no, per quali motivi?*

## **10. Altre proposte in tema di standard di comunicazione**

*L’aggiornamento periodico delle informazioni di competenza*

10.1 L’articolo 10 delle Disposizioni in tema di standard di comunicazione, come modificate ed integrate dalla deliberazione ARG/gas 185/08, stabilisce che siano effettuati due aggiornamenti con cadenza semestrale (entro il 28 febbraio ed entro il 31 agosto di ogni anno), i quali garantiscono sia di stabilire una sorta di “tempo zero” di normalizzazione dei sistemi informativi delle imprese distributrici e dei venditori sia, in mancanza di un allineamento in tempo reale delle informazioni (gestibile solo con uno strumento di comunicazione di tipo evoluto), un flusso di ricomposizione di quelle informazioni che, per vari motivi, sono rimaste a disposizione solo di una delle due controparti.

10.2 Di seguito sono sintetizzati i dati minimi che potrebbero essere oggetto di tale aggiornamento:

- a) codice identificativo mittente (P.IVA);
- b) codice identificativo destinatario (P.IVA);
- c) codice POD;
- d) codice fiscale cliente finale;
- e) partita IVA cliente finale (in alternativa alla precedente lettera d));
- f) tipologia di utenza;
- g) cognome cliente finale;
- h) nome cliente finale;
- i) ragione sociale cliente finale (in alternativa alle precedenti lettere g) e h));
- j) cliente BT (SI/NO);
- k) cliente MT (SI/NO);
- l) nome strada;
- m) numero civico;
- n) CAP;
- o) codice ISTAT comune;
- p) comune;

- q) provincia;
- r) cliente telegestito (SI/NO);
- s) matricola misuratore.

10.3 Il flusso di scambio dovrebbe essere di competenza dell'impresa distributrice, la quale trasmetterà i dati minimi obbligatori congelati alla data più recente di inserimento nei propri sistemi aziendali ed eventualmente si troverà a ricevere una comunicazione di ritorno da parte del venditore, dello stesso tipo, riportante i campi per i quali quest'ultimo è in possesso di dati più aggiornati.

**Spunto di consultazione Q.11: Aggiornamento periodico delle informazioni di competenza**

*Condividete le proposte dell'Autorità in tema di aggiornamento periodico delle informazioni di competenza? Se no, per quali motivi?*

*Quali altri dati, passibili di aggiornamento, ritenete utile inserire nel flusso informativo?*

*Quale frequenza di scambio degli aggiornamenti proponete?*

*La verificabilità delle informazioni e dei dati scambiati*

10.4 L'articolo 11 delle Disposizioni in tema di standard di comunicazione, come modificate ed integrate dalla deliberazione ARG/gas 185/08, disciplina il tema della verificabilità delle informazioni e dei dati scambiati, stabilendo la conservazione, ordinata e accessibile, in formato elettronico, dei tracciati riportanti i dati scambiati tra i soggetti per un periodo non inferiore ad un anno solare.

10.5 In considerazione di quanto previsto dall'articolo 57 del TIQE, l'Autorità ritiene opportuno introdurre garanzie analoghe a quelle richiamate al precedente paragrafo per i dati scambiati attraverso lo standard di comunicazione tra distributori e venditori di energia elettrica.

**Spunto di consultazione Q.12: Verificabilità delle informazioni e dei dati scambiati**

*Condividete le proposte dell'Autorità in tema di verificabilità delle informazioni e dei dati scambiati? Se no, per quali motivi?*

## **11.I tempi di attuazione**

11.1 La possibilità di mutuare dalla disciplina vigente per il settore gas, derivante peraltro da un percorso molto dettagliato condotto secondo i dettami della metodologia Air, permette di progettare un iter di attuazione sostenibile con tempi realisticamente più brevi, nonostante la complessità della materia.

11.2 Pertanto, in esito alla presente consultazione, è plausibile ipotizzare l'emanazione delle Disposizioni in tema di standard di comunicazione tra distributori e venditori di energia elettrica entro dicembre 2009, individuando anche:

- a) l'obbligo di dotarsi di PEC per tutti gli esercenti immediatamente al momento dell'adozione del provvedimento;
- b) la soglia e il piano di adozione per l'obbligatorietà all'utilizzo dello strumento evoluto, di cui al precedente 7.5;
- c) la possibilità di avvalersi di strumenti evoluti nel transitorio, nel rispetto dei criteri di imparzialità e non discriminazione delle controparti.

11.3 Contemporaneamente, potrebbe essere già pubblicata una prima stesura delle Istruzioni Operative riportante solo le prestazioni oggetto della presente fase di consultazione, comprensive delle indispensabili regole complementari, riconoscendo un tempo utile alle aziende di 60 giorni solari (dalla data di pubblicazione) per predisporre i formati da allegare ai messaggi di posta elettronica certificata.

**Spunto di consultazione Q.13: I tempi di attuazione**

*Condividete la proposta dell'Autorità in tema di tempi di attuazione? Se no, per quali motivi?*